AURI L.R. 11/2013
Autorità Umbra Rifiuti e Idrico

Allegato Sub "3"

CONVENZIONE DI GESTIONE

A.U.R.I. PROT. N. 0009166 DEL 22-09-2026

CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO TRA AURI e SII scpa

Approvata con Deliberazione di Assemblea AURI n. …. del ……..

sii_055 - A8293E8 - RP - USCITA - Prot. n. 0011885 del 22-09-2026

INDICE

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI 5
Articolo 1 5
Definizioni 5
Articolo 2 8
Oggetto 8
Articolo 3 9
Regime giuridico per la gestione del servizio 9
Articolo 4 9
Perimetro delle attività affidate 9
Articolo 5 10
Durata della convenzione 10
Articolo 5 bis 11
Esclusività dell'organizzazione del servizio 11
Articolo 5 ter 11
Divieto di sub-affidamento 11
Titolo II - PIANO D'AMBITO 12
Articolo 6 12
Contenuto del Piano d'Ambito 12
Articolo 7 13
Aggiornamento del Piano d'Ambito 13
Titolo III - STRUMENTI PER IL MANTENIMENTO DELL'EQUILIBRIO 13
ECONOMICO-FINANZIARIO 13
Articolo 8 13
Articolo 9 14
Istanza di riequilibrio economico-finanziario 14
Articolo 10 14
Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario 14
Articolo 11 15
Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio 15
Titolo IV - CESSAZIONE E SUBENTRO. CLAUSOLA RISOLUTORIA 16
Articolo 12 16
Procedura di subentro alla gestione unica dell'ambito e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente 16
Articolo 13 17
Clausola risolutoria 17
Articolo 13 bis 18
Recesso del Gestore 18
Titolo V - ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI 18
Articolo 14 18
Ulteriori obblighi dell'EGA 18
Articolo 15 19
Ulteriori obblighi del Gestore 19
Articolo 16 21
Rapporti tra grossista, EGA e Gestore 21
Articolo 16 bis 21
Opere realizzate direttamente dagli enti locali 21
Titolo VI - PENALI E SANZIONI 22
Articolo 17 22
Penali 22
Articolo 18 22
Sanzioni 22
Titolo VII - DISPOSIZIONI FINALI 22
Articolo 19 22
Garanzie 22
Articolo 20 23
Assicurazioni 23
Articolo 21 23
Modalità di aggiornamento della convenzione 23

A.U.R.I. PROT. N. 0009166 DEL 22-09-2026

sii_055 - A8293E8 - RP - USCITA - Prot. n. 0011885 del 22-09-2026

Articolo 22 23
Documenti di riferimento 23

A.U.R.I. PROT. N. 0009166 DEL 22-09-2026

L'anno …… e questo dì …….. del mese di , con il presente atto a valere ad ogni effetto di legge tra le sottoscritte parti :

A) AURI, Autorità Umbra Rifiuti e Idrico, con sede in Perugia Via San Bartolomeo, n. 79 C.F. 03544350543 nella persona del dott. Andrea Sisti, Presidente AURI, d'ora in avanti Ente di Governo dell'Ambito o EGA

- da una parte -

B) SII s.c.p.a., con sede in Terni, via Giordano Bruno, n. 7, C.F. 01250250550, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Paolo Silveri, d'ora in avanti Gestore

- dall'altra parte -

vista la Deliberazione ARERA n. 656 del 23.12.2015, la DELIBERAZIONE 28 DICEMBRE 2023, 639/2023/R/IDR e la Deliberazione 23 DICEMBRE 2025, 582/2025/R/IDR;

- preso atto della necessità di uniformare la Convenzione in essere di cui sopra alla normativa sopravvenuta e alla convenzione tipo adottata da ARERA con le deliberazioni sopra richiamate;

SI CONVIENE E SI STIPULA

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

1.1. Ai fini dell'interpretazione e dell'esecuzione delle disposizioni contenute nella presente Convenzione, si applicano le seguenti definizioni:

Acqua non contabilizzata - Acqua immessa in rete e non fatturata all'utente;

Acquedotto è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica;

Adduzione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle reti di trasporto primario e secondario come definite al punto 1.1 dell'Allegato al DM 99/1997, ivi incluse le operazioni di ricerca perdite, necessarie a rendere disponibile l'acqua captata per la successiva fase di distribuzione, nonché la gestione, la realizzazione e la manutenzione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti.

Altre attività idriche è l'insieme delle attività idriche non rientranti nel servizio idrico integrato e in particolare:

a) lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la captazione, la distribuzione e la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, il trasporto e la vendita di

A.U.R.I. PROT. N. 0009166 DEL 22-09-2026

acqua con autobotte o altri mezzi su gomma, l'installazione e gestione di “case dell’acqua”, l’installazione e gestione di bocche antincendio, il riuso delle acque di depurazione;

b) lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui, quali la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo Spurgo di pozzi neri, il trasporto e il pre-trattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi;

c) l’esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato, che consiste nelle operazioni di realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato per conto di un altro soggetto, che ha iscritto a patrimonio tali infrastrutture;

d) lo svolgimento di altri lavori e servizi attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici realizzati per conto terzi, come la realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei misuratori, la pulizia fontane, la lettura dei contatori divisionali all’interno dei condomini, l’istruttoria e sopralluogo per rilascio/rinnovo autorizzazioni allo scarico e per il rilascio pareri preventivi per impianti fognari privati, l’istruttoria, il collaudo e rilascio parere tecnico di accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzati da terzi, le analisi di laboratorio, la progettazione e l’engineering e altri lavori e servizi similari;

e) la riscossione;

Aree di salvaguardia: sono le aree previste dall’art. 9 d.P.R. 24.5.1988 n. 236;

Attività diverse è l'insieme delle attività diverse da quelle idriche relative all'Attività di acquedotto, fognatura, depurazione e altre attività idriche;

Captazione è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per l’approvvigionamento diretto d'acqua da sorgenti, da acque superficiali o da acque sotterranee; ove presenti sono incluse le centrali di sollevamento,

Depurazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi;

Distribuzione è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture necessarie a rendere disponibile l’acqua captata e/o addotta, destinata al consumo umano. Sono incluse le centrali di sollevamento, le torri piezometriche, i serbatoi di testata, intermedi e di estremità con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti. Tali infrastrutture sono finalizzate alla fornitura agli utenti finali, siano essi pubblici, domestici - condominiali o singoli – e assimilabili, eventualmente industriali e agricoli, inclusa la vendita forfettaria di acqua, fra cui le forniture temporanee, le forniture a fontane comunali e bocche antincendio, nonché la distribuzione e vendita di acqua non potabile ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, qualora effettuata mediante l'utilizzo, seppur parziale, delle medesime infrastrutture utilizzate per la distribuzione di acqua potabile nel rispetto delle normative sanitarie vigenti. La distribuzione comprende altresì tutte le attività di fornitura e gestione delle utenze del SII;

Equilibrio economico-finanziario è la condizione di gestione dei servizi tale da assicurare economicità e capacità di rimborso del debito;

Finanziatori: sono gli istituti di credito, gli investitori istituzionali e/o altri finanziatori che finanziano e rifinanziano, anche attraverso la sottoscrizione di obbligazioni o altri titoli di debito, gli investimenti effettuati dal Gestore, come comunicati dal medesimo all'EGA e previa verifica da pane di quest’ultimo;

A.U.R.I. PROT. N. 0009166 DEL 22-09-2026

Fognatura è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture per l'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, eventualmente le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, ivi inclusi i connessi emissari e derivatori;

Gestione conforme: soggetti esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, come individuati dall'Ente di governo dell'ambito.

Manutenzione Ordinaria: come definita dettagliatamente nel documento di precisazioni allegato alla presente convenzione ricomprende quegli interventi che riguardano la riparazione, il rinnovamento e la sostituzione degli elementi accessori e di rifinitura delle opere, edifici, tubazioni, canalizzazioni, macchinari, ecc. e quelli necessari ad integrare e/o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Manutenzione Straordinaria: come definita dettagliatamente nel documento di precisazioni allegato alla presente convenzione comprende quegli interventi e quelle modifiche, necessarie alla corretta erogazione dei servizi, per rinnovare, adeguare e/o sostituire tutto o in parte, al di fuori dei limiti fisici o economici previsti per la manutenzione ordinaria, linee, reti, attrezzature, impianti, edifici e canalizzazioni nonché tutti gli interventi di sostituzione, modifica, adeguamento ed integrazione degli impianti tecnologici.

Potabilizzazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per rendere l'acqua captata e/o addotta e/o distribuita idonea al consumo umano e per garantire un margine di sicurezza igienico-sanitaria all'acqua distribuita; sono comprese le attività per il trattamento dei residui generati dalle fasi di potabilizzazione stesse; sono comprese inoltre le operazioni di disinfezione effettuate in rete di distribuzione con stazioni intermedie;

Punto di consegna: E' il punto di norma insistente su proprietà pubblica o asservita, ove la fornitura idrica viene trasferita dalla rete pubblica, gestita dal Gestore, a quella dell'utente, insistente su proprietà privata; esso può non coincidere col punto ove è installato il contatore

Servizio Idrico Integrato (SII) è costituito dall`insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali;

Vendita all'ingrosso è l'attività di cessione di acqua, potabile e non, e/o dei servizi di fognatura e/o di depurazione per conto di altri gestori del SII, anche operanti in altri ambiti territoriali ottimali;

1.2. Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si applicano le definizioni previste dalla regolazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: ARERA) ratione temporis vigente.

A.U.R.I. PROT. N. 0009166 DEL 22-09-2026

Articolo 2

Oggetto

2.1. Le Parti si impegnano, con la presente convenzione, a realizzare le attività necessarie alla gestione del servizio idrico integrato, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.

2.2. Per il raggiungimento della finalità di cui al comma precedente, l'Ente di governo dell'ambito si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:

a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;

b) aggiornare le priorità di intervento sulla base delle principali criticità riscontrate e predisporre, coerentemente e nei tempi previsti, il Programma degli Interventi e il Piano Economico-Finanziario;

c) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione.

2.3. Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 2.1, il Gestore si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:

a) garantire la gestione del servizio in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti e dello stato delle infrastrutture, secondo le priorità stabilite dall`EGA in attuazione della normativa vigente;

b) sostenere i rischi connaturati alla gestione, a fronte dei quali percepisce i ricavi da corrispettivi tariffari, secondo la normativa vigente;

c) realizzare il Programma degli Interventi e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;

d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione.

2.4. Il Gestore espleterà i servizi secondo quanto stabilito nella presente convenzione e nel rispetto delle norme ivi richiamate e della Carta dei Servizi, sollevando l'Ente di Governo dell'Ambito e gli Enti locali che lo costituiscono da ogni responsabilità civile e penale.

2.5. La gestione è a rischio e pericolo del Gestore, che è autorizzato a percepire dagli utenti, quale corrispettivo di tutti gli oneri e obblighi posti a suo carico, le tariffe e i compensi previsti dalla presente convenzione e relativi allegati, dalla Carta dei servizi o comunque dalla legge.

A.U.R.I. PROT. N. 0009166 DEL 22-09-2026

Le Parti concorrono, sulla base delle rispettive responsabilità, a perseguire il raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza, in base agli strumenti previsti dalla regolazione tariffaria di ARERA e a quanto precisato nella presente convenzione.

2.6. Dalla data di attivazione dell'affidamento, il Gestore è responsabile civilmente e penalmente del buon funzionamento dei servizi secondo le disposizioni della presente Convenzione.

2.7. Per l'esecuzione del servizio, l'EGA concede in uso al Gestore le opere, gli impianti e le canalizzazioni funzionali all'esercizio del servizio e le relative aree di pertinenza, elencate e descritte nell'inventario allegato sub 1. Il Gestore ne assume i relativi oneri secondo quanto stabilito nella presente convenzione. Per quanto riguarda le eventuali opere in corso di realizzazione, il Gestore ne assumerà la gestione ed i conseguenti oneri solo dopo il collaudo delle stesse, salvo consegna provvisoria, collaudo al quale il Gestore avrà il diritto di presenziare. Il Gestore accetta i beni descritti nell'inventario di cui sopra nelle condizioni di fatto e di diritto nelle quali i beni si trovano al momento della consegna e dichiara di aver verificato la corrispondenza tra l'inventario di cui sopra e lo stato di fatto nonché di aver preso cognizione dei luoghi, dei manufatti e di tutte le condizioni e situazioni particolari in cui si trova il servizio. L'EGA consegnerà tempestivamente al Gestore tutti i progetti e documenti in proprio possesso riguardanti i beni consegnati e quelli in corso di costruzione. Il Gestore si impegna ad adeguare le opere, gli impianti e le canalizzazioni alla vigente legislazione in materia tecnica e di sicurezza; gli oneri relativi a tali adeguamenti vanno tenuti in considerazione nella determinazione della tariffa e relativi adeguamenti. Questi investimenti avranno carattere prioritario tra quelli posti a carico del Gestore che avrà cura di realizzarli nella misura massima consentita dal piano degli interventi dell'Ambito. Eventuali necessari investimenti esorbitanti rispetto la capacità sopra riportata, libereranno da ogni responsabilità il Gestore per i conseguenti adeguamenti che lo stesso non riuscirà ad eseguire, per causa a lui non imputabile.

A.U.R.I. PROT. N. 0009166 DEL 22-09-2026

Articolo 3

Regime giuridico per la gestione del servizio

3.1. Il Gestore provvede all'esercizio del servizio idrico integrato in regime di società mista a prevalente capitale pubblico in adempimento alla deliberazione dell'EGA n. 14 del 18/12/2002, nonché alla determinazione dirigenziale n.35 del 26/11/2007, ai sensi degli articoli 149-bis e 172 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nelle quali sono riportati, rispettivamente, i motivi della scelta della forma di gestione ed il relativo affidamento in conformità alla normativa vigente.

Articolo 4

Perimetro delle attività affidate

4.1. L'EGA è tenuto a garantire al Gestore il rispetto del principio di unicità della gestione dell`ambito, esercitando le proprie attribuzioni, sulla base della normativa vigente, affinché tutte le attività siano trasferite al medesimo.

4.2. Il servizio affidato al Gestore mediante la presente convenzione è costituito dall'insieme delle attività che compongono il Servizio Idrico Integrato come sopra definito ed in particolare dai servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua, dal servizio di fognatura e di depurazione delle acque reflue. Fatto salvo quanto previsto al successivo 4.3, non rientrano nella competenza del Gestore la gestione: (i) delle reti fognarie, ivi comprese le caditoie e tombini, che canalizzano le sole acque meteoriche di dilavamento ancorché provviste di dispositivi per la separazione delle acque di prima pioggia; (ii) delle caditoie e del tratto di collegamento di queste al collettore principale della rete mista.

4.3. Il perimetro dell'affidamento può essere ampliato, includendovi ulteriori servizi tra quelli richiamati nelle "Definizioni" riportate nella presente convenzione, al fine di assicurare l'equilibrio economico- finanziario della gestione, in base a quanto previsto dall'Articolo 10 della presente convenzione.

4.4. L'esercizio del Servizio si svolge all'interno del perimetro amministrativo dei seguenti Comuni: Acquasparta, Allerona, Alviano, Amelia, Arrone, Attigliano, Avigliano Umbro, Baschi, Calvi dell'Umbria, Castelgiorgio, Castelviscardo, Fabro, Ferentillo, Ficulle, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Nontecastrilli9, Montecchio, Montefranco, Montegabbione, Monteleone, Narni, Orvieto, Otricoli, Parrano, Penna in Teverina, Polino, Porano, Sangemini, Stroncone, Terni comunque risultante dalla planimetria che si allega sub 2.

4.5. Ogni eventuale modifica della delimitazione dell'ATO da parte della pertinente legislazione regionale, dovrà essere recepita tramite revisione della presente convenzione.

Articolo 5

Durata dellaconvenzione

5.1. Tenuto conto del Programma degli Interventi che il Gestore è chiamato a realizzare, sulla base dello sviluppo del Piano Economico-Finanziario, di cui al successivo Articolo, la durata dell'affidamento e fissata in anni 30 decorrenti dal 31.12.2001, data di sottoscrizione della Convenzione originaria tra Autorità di Ambito Umbria 2 (ora AURI, Autorità Umbra Rifiuti e Idrico) e Sii s.c.p.a.

5.2. Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, esclusivamente in presenza di affidamento conforme alla normativa vigente, nei seguenti casi:

a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi ai sensi del comma 2-bis dell'art. 3-bis del d.l. 138/11;

b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, nel rispetto delle pertinenti disposizioni della regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: ARERA).

5.3. Nei casi di cui al comma 5.2, il Gestore presenta motivata istanza all'EGA, specificando altresì l'estensione della durata ritenuta necessaria al mantenimento ovvero al ristabilimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, e ne dà comunicazione all'ARERA. L'EGA decide sull'istanza entro sessanta

A.U.R.I. PROT. N. 0009166 DEL 22-09-2026

giorni e trasmette all'ARERA la propria determinazione - unitamente agli atti convenzionali aggiornati - ai fini della sua verifica ed approvazione entro i successivi novanta giorni.

5.4. È esclusa la facoltà di recesso unilaterale del Gestore. La risoluzione consensuale anticipata è soggetta alle norme di legge.

Articolo 5bis

Esclusività dell'organizzazione del servizio

5bis.1. Il Gestore ha il diritto esclusivo gratuito di mantenere sopra e sotto il suolo pubblico tutte le opere e canalizzazioni esistenti utilizzate per il servizio e quelle che saranno successivamente realizzate attuando il programma degli interventi deliberato dall'EGA e successivi aggiornamenti nel rispetto delle norme regolamentari e civilistiche previste dalle autorità competenti. Sono a carico del Gestore tutti i canoni di percorrenza ed attraversamento di strutture viarie, ferroviarie, autostradali di proprietà di Enti diversi (quali Anas, Ferrovie, Regione) che verranno ad esso trasferiti dagli Enti Locali e quelli derivanti per le nuove realizzazioni infrastrutturali che concorreranno a determinare il valore finito dell'investimento e i relativi costi di gestione.

Articolo 5ter

Divieto di sub-affidamento

1. È fatto divieto al Gestore di sub-concedere, anche parzialmente, il S.I.I. oggetto della presente convenzione, sotto pena della risoluzione della medesima, con tutte le conseguenze di legge ed incameramento da parte dell'EGA delle garanzie prestate dal Gestore.

2. Il Gestore ha invece la possibilità di articolare tra i propri consorziati l'esecuzione del servizio oltre che di avvalersi di terzi, anche in modo continuativo per l'esecuzione di singole attività strumentali all'erogazione del servizio, ferma restando la sua piena ed esclusiva responsabilità del risultato nei confronti dell'EGA.

3. L'appalto pubblico di servizi e l'appalto di opere pubbliche da parte del Gestore sono regolati dalle leggi vigenti.

A.U.R.I. PROT. N. 0009166 DEL 22-09-2026

Titolo II - PIANO D'AMBITO

Articolo 6

Contenuto del Piano d'Ambito

6.1. Il Piano d'Ambito attualmente vigente, che viene allegato alla presente convenzione a formarne parte integrante sub allegato 3, è costituito, ai sensi dell'articolo 149 del d.lgs. 152/2006, dai seguenti atti:

a) la Ricognizione delle infrastrutture, che, anche sulla base di informazioni asseverate dagli Enti Locali ricadenti nei comprensori territoriali di riferimento del S.I.I., individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al Gestore del servizio idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento;

b) il Programma degli Interventi (Pdl), che individua le attività di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o con minore densità di popolazione. Il programma degli interventi, commisurato all'intera gestione e redatto anche tenendo conto delle indicazioni in merito fornite dall'ARERA, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione;

c) il Modello gestionale ed organizzativo, che definisce la struttura operativa mediante la quale il Gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi;

d) il Piano Economico-Finanziario (PEF), che - nell'ambito del piano tariffario redatto secondo le forme e le modalità definite dall'ARERA - prevede con cadenza annuale e per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto, i proventi da tariffa, nonché i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario, come risultanti dall'applicazione dei criteri stabiliti dal vigente Metodo Tariffario adottato dall'ARERA. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il piano - composto anche da stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario - così come redatto, deve prevedere il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati. Tale piano economico-finanziario, cui il gestore è vincolato, dovrà essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari o da una società di revisione.

e) L'EGA assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione del Piano d'Ambito, i documenti che lo compongono siano tra loro coerenti.

6.2. L'EGA assicura che, all'inizio e per tutta la durata dell'affidamento, le previsioni della presente convenzione consentano nel loro complesso di perseguire l'obiettivo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza.

A.U.R.I. PROT. N. 0009166 DEL 22-09-2026

Articolo 7

Aggiornamento del Piano d'Ambito

7.1. Ai fini dell'applicazione della regolazione per schemi regolatori introdotta dall'ARERA, l'EGA - all'inizio di ciascun periodo regolatorio, e comunque nei termini previsti dall'ARERA - adotta, con proprio atto deliberativo, la pertinente predisposizione tariffaria, ossia lo "specifico schema regolatorio" composto dagli atti - elaborati secondo i criteri e le indicazioni metodologiche definite dalla regolazione - di seguito riportati:

a) l'aggiornamento del Programma degli Interventi, che specifica, in particolare, le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché le conseguenti linee di intervento (individuate su proposta del Gestore), evidenziando le medesime nel cronoprogramma degli interventi. Per ciascun periodo regolatorio, il documento di aggiornamento del Pdl reca la puntuale indicazione degli interventi riferiti all'orizzonte temporale di volta in volta esplicitato dall'ARERA, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;

b) l'aggiornamento del Piano Economico-Finanziario, che esplicita con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento - e sulla base della disciplina tariffaria adottata dall'ARERA - l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario di cui alla regolazione vigente;

c) la convenzione di gestione, contenente gli aggiornamenti necessari a recepire la disciplina introdotta dall`ARERA.

7.2. L'EGA assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione della predisposizione tariffaria, i documenti che la compongono siano tra loro coerenti.

7.3. L'EGA assicura che l'aggiornamento del Piano d'Ambito ai sensi del precedente comma, consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza anche in relazione agli investimenti programmati.

Titolo III - STRUMENTI PER IL MANTENIMENTO DELL'EQUILIBRIO

ECONOMICO-FINANZIARIO

Articolo 8

Raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario. Tariffa e canone.

A.U.R.I. PROT. N. 0009166 DEL 22-09-2026

8.1. Le Parti concorrono, sulla base delle rispettive responsabilità, a perseguire il raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza, in base agli strumenti previsti dalla regolazione tariffaria dell'ARERA e a quanto precisato nella presente convenzione.

8.2. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato. Essa è determinata dall'EGA in base alla regolazione dell'ARERA ed è riscossa dal Gestore. Il Gestore prende atto che i ricavi provenienti dall'applicazione dell'articolazione tariffaria costituiscono il corrispettivo totale del S.I.I. e che, dunque, nessun altro compenso potrà essere richiesto per la fornitura del servizio medesimo, salvo quanto previsto dalla presente Convenzione, dalla legge o dall'ARERA.

8.3. Il Gestore, oltre a rimborsare ai Comuni le rate residue dopo l'affidamento, dei mutui contratti prima dell'affidamento stesso, è tenuto a corrispondere annualmente il canone di concessione del servizio stabilito dall'ARERA, da pagarsi in base alla tempistica prevista dal vigente piano economico-finanziario, parte integrante del Piano d'Ambito, mediante versamento a mezzo bonifici bancari all'EGA in due semestralità entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno. Del suddetto canone si tiene conto nella determinazione della tariffa.

8.4. Per quanto riguarda il canone di concessione delle reti per l'utilizzo delle infrastrutture troverà applicazione la disciplina contenuta nel vigente metodo tariffario ARERA.

A.U.R.I. PROT. N. 0009166 DEL 22-09-2026

Articolo 9

Istanza di riequilibrio economico-finanziario

9.1. Qualora durante il periodo regolatorio si verifichino circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta all'EGA istanza di riequilibrio.

9.2. L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.

9.3. È obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.

Articolo 10

Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

10.1. Le eventuali misure di riequilibrio, cui è consentito far ricorso nell'ordine di priorità di seguito indicato, sono:

a) revisione della predisposizione tariffaria, secondo i criteri, le modalità e nei limiti ammessi dalla regolazione dell'ARERA, con particolare riferimento a:

- trattamento dei costi di morosità;

- allocazione temporale dei conguagli;

- rideterminazione del deposito cauzionale;

- revisione dell'articolazione tariffaria;

- rimodulazione del pagamento di canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati.

b) revisione del Programma degli Interventi, comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;

c) modifica del perimetro dell'affidamento o estensione della durata dell'affidamento, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla presente convenzione;

d) richiesta di accesso alle misure di perequazione disciplinate dalla regolazione dell'ARERA, nei limiti previsti e in presenza dei requisiti fissati da quest'ultima;

e) eventuali ulteriori misure definite dalle parti.

10.2. Le misure di cui al presente articolo possono essere richieste anche congiuntamente.

10.3 Nei casi in cui, nell'ambito del periodo regolatorio pro tempore vigente, non sia possibile valutare compiutamente gli effetti del ricorso alle misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario di cui al precedente comma 10.1, l'adozione delle predette misure avviene contestualmente all'elaborazione di una pianificazione di durata commisurata al ripristino di dette condizioni di equilibrio e composta degli atti e delle informazioni che costituiscono la proposta tariffaria.
piutamente gli effetti del ricorso alle misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario di cui al precedente comma 10.1, l'adozione delle predette misure avviene contestualmente all'elaborazione di una pianificazione di durata commisurata al ripristino di dette condizioni di equilibrio e composta degli atti e delle informazioni che costituiscono la proposta tariffaria.

Articolo 11

Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio

11.1. L'EGA decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'ARERA la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui all'articolo precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, l'EGA, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione dell'ARERA ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore.

A.U.R.I. PROT. N. 0009166 DEL 22-09-2026

11.2. L'ARERA verifica e approva le misure di riequilibrio determinate dall'EGA nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque non oltre centottanta giorni dalla ricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'ARERA può disporre misure cautelari.

11.3. L'istanza di riequilibrio deve tener conto anche dei rapporti economici con eventuali società patrimoniali proprietarie di infrastrutture nonché delle eventuali transazioni infragruppo, al fine di assicurare l'efficienza complessiva dei costi di gestione.

Titolo IV - CESSAZIONE E SUBENTRO. CLAUSOLA RISOLUTORIA

Articolo 12

Procedura di subentro alla gestione unica dell'ambito e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente

12.1. L'EGA è tenuto ad avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione.

12.2. L'EGA verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio, e quelli da trasferire al Gestore entrante.

12.3. L'EGA dispone l'affidamento al Gestore unico entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente, comunicando all'ARERA le informazioni relative all'avvenuta cessazione e al nuovo affidatario.

12.4. L'EGA individua, con propria deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'ARERA, su proposta del Gestore uscente, sentiti i Finanziatori, il valore di rimborso in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione dell'ARERA, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore subentrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore formula la propria proposta entro i nove mesi antecedenti la data di scadenza della concessione; l'EGA delibera entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta e trasmette all'ARERA la propria determinazione per la sua verifica e approvazione entro i successivi sessanta giorni.

12.5. In caso di disaccordo del Gestore in ordine alla determinazione del valore di subentro effettuata dall'EGA, il Gestore medesimo può presentare le proprie osservazioni all'ARERA entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento dell'EGA. L'ARERA tiene conto di tali osservazioni nell'ambito del procedimento di verifica e approvazione.

12.6. A seguito del pagamento del valore di subentro di cui al precedente comma, il Gestore uscente cede al Gestore subentrante tutti i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l'EGA sulla base dei documenti contabili. In alternativa al pagamento, in tutto o in parte, del valore di subentro, il Gestore subentrante può subentrare nelle obbligazioni del gestore uscente alle condizioni e nei limiti previsti dalle norme vigenti, con riferimento anche al disposto dell'art. 1406 del codice civile.

A.U.R.I. PROT. N. 0009166 DEL 22-09-2026

12.7. Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti e tenendo conto anche della disciplina del rapporto di lavoro applicabile in base al modello organizzativo prescelto nonché a seguito di valutazioni di sostenibilità ed efficienza rimesse all'EGA, può essere soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del servizio idrico integrato.

12.8. In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'EGA, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del SII fino al subentro del nuovo Gestore - limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall'EGA unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi - attraverso la proroga della convenzione entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti; ove si verifichi tale condizione, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto, ed è avviato nei confronti del Gestore entrante, ove ne ricorrano i presupposti, un procedimento sanzionatorio per mancata ottemperanza all'obbligo di versamento del valore residuo.

Articolo 13

Clausola risolutoria

In caso di interruzione totale e prolungata del servizio non dovuta a cause di forza maggiore, l'EGA potrà pronunciare la decadenza della Convenzione, previa regolare messa in mora rimasta senza effetto ed inviata contestualmente in copia ai Finanziatori.

Il diritto alla risoluzione anticipata insorge:

a) in caso di fallimento o scioglimento del Gestore;

b) in caso di accertate, ripetute gravi deficienze nella gestione del servizio;

c) in caso di ripetute gravi inadempienze alle norme della presente Convenzione, in particolare nel caso di mancata esecuzione del programma degli interventi o di irregolarità nell'esecuzione del medesimo.

L'EGA avrà facoltà di attingere alla cauzione per assicurare comunque la regolare prosecuzione del S.I.I., anche durante la decorrenza dei termini di diffida.

Le conseguenze della risoluzione saranno addebitate al Gestore per la rifusione di spese, oneri e danni subiti, col diritto dell'EGA di rivalersi sulla cauzione.

A.U.R.I. PROT. N. 0009166 DEL 22-09-2026

Articolo 13bis

Recesso delGestore

1. Nel caso in cui si verifichi un evento di Forza Maggiore che impedisca temporaneamente in tutto o in parte lo svolgimento del SII per un termine inferiore a 12 mesi, il Gestore proseguirà o riprenderà comunque la gestione del SII fermo restando la corresponsione di eventuali indennizzi previsti dalle leggi vigenti e da conteggiare nell'adeguamento periodico della tariffa e fermo restando quanto previsto dall'art. 9.
2. Nel caso in cui si verifichi un evento di Forza Maggiore che impedisca totalmente o in maniera sostanziale lo svolgimento del SII e che abbia una durata continuativa superiore a 12 mesi il Gestore ha la facoltà di recedere anticipatamente. In tal caso il Gestore si impegna a restituire agli enti locali che formano l'EGA, ovvero al Gestore Subentrante nominato dall'EGA, le opere e gli impianti esistenti, ivi incluse le opere e gli impianti realizzati dallo stesso Gestore previo pagamento dell'Indennità stabilita dal metodo tariffario e disposizioni correlate.
3. Il Gestore potrà avvalersi delle disposizioni dell'art. 1454 del codice civile ed in tale ipotesi dovrà, su richiesta dell'EGA, assicurare la Gestione Ordinaria del Servizio fino al subentro del Gestore Subentrante.
4. La risoluzione consensuale anticipata è soggetta alle norme di legge

Titolo V - ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI

Articolo 14

Ulteriori obblighidell'EGA

14.1. L'EGA è obbligato a:

a) avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della presente convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione;

A.U.R.I. PROT. N. 0009166 DEL 22-09-2026

b) provvedere alla predisposizione tariffaria, anche per i grossisti operanti nel territorio di propria competenza, e all'adempimento degli ulteriori obblighi posti in capo agli EGA dalla regolazione dell'ARERA, nel rispetto dei criteri, delle procedure e dei termini stabiliti dall'ARERA medesima;

c) garantire gli adempimenti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio idrico integrato adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;

d) garantire lo svolgimento della procedura di subentro nelle modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente;

e) adempiere alle obbligazioni nascenti dalla convenzione al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio;

f) controllare le attività del Gestore, raccogliendo, verificando e validando dati e informazioni inviate dal Gestore medesimo, anche nell'ambito dei procedimenti di attuazione della regolazione dell'ARERA.

g)approvare I progetti definitivi delle opere, degli interventi previsti nei piani di investimenti compresi nei piani d'ambito, ai sensi della disciplina del procedimento di approvazione dei progetti definitivi di cui all'art. 158 bis D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Articolo 15

Ulteriori obblighi del Gestore

15.1. Il Gestore è obbligato a:

a) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'ARERA e assunti dalla presente convenzione;

b) rispettare le norme di legge e regolamentari vigenti, nonché le indicazioni e le determinazioni regolatorie dell'ARERA, in punto di risparmio idrico, riutilizzo delle acque reflue, livello dei servizi e qualità delle acque.

c) rispettare i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall'EGA in base alla regolazione dell'ARERA, curando e comunicando agli utenti il loro aggiornamento annuale;

d) adottare e rispettare rigorosamente la Carta di servizio in conformità alla normativa vigente e alla regolazione dell'ARERA;

e) provvedere alla realizzazione del Programma degli Interventi, con la precisazione che la progettazione definitiva ed esecutiva, nonché la direzione lavori, il collaudo e l'avviamento delle opere e degli impianti previsti dal suddetto Programma sono di competenza del Gestore. Tutti i relativi costi sono ritenuti utili ai fini della determinazione dell'importo complessivo dell'investimento e, laddove le attività di progettazione e direzione lavori siano eseguite con personale proprio del Gestore, non potranno superare il 65% del valore

A.U.R.I. PROT. N. 0009166 DEL 22-09-2026

del corrispettivo professionale per analoghi incarichi dati a professionisti esterni, calcolati in base alle vigenti tariffe professionali per gli architetti e gli ingegneri, spese comprese.

f) predisporre modalità di controllo del corretto esercizio del servizio ed in particolare un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'art. 165 del d.1gs. 152/2006, nonché organizzare ed effettuare i servizi di controllo e laboratorio aventi ad oggetto l'analisi di potabilità delle acque ed il controllo e monitoraggio degli scarichi, secondo quanto previsto dall'art. 7 D. Lgs. n. 31/2001;

g) trasmettere all'EGA le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del servizio idrico integrato, sulla base della pertinente normativa e della regolazione dell'ARERA;

h) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'EGA ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento;

i) dare tempestiva comunicazione all'EGA del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell'EGA medesimo;

j) restituire all'EGA, alla scadenza dell'affidamento tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, coerentemente con le previsioni del Piano di Ambito;

k) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dalla convenzione;

l) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;

m) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;

n) curare l'aggiornamento dell'atto di Ricognizione con cadenza almeno annuale;

o) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'ARERA e dalla presente convenzione;

p) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla regolazione dell'ARERA e dalla presente convenzione.

15.2. Il Gestore provvede alla manutenzione programmata degli impianti e delle opere utilizzati per il servizio - affinché gli stessi permangono sempre in piena efficienza con particolare attenzione al monitoraggio delle reti risanate - compensata con le tariffe correnti.

Il Gestore è tenuto ad informare l'EGA della sopraggiunta necessità di esecuzione di interventi manutentori non programmati. Per essi - salvo casi di straordinaria urgenza, nei quali il Gestore dovrà intervenire immediatamente onde non sospendere il regolare servizio - verificatane la necessità e congruità, l'EGA presta assenso, tenendone conto nell'adeguamento della tariffa.

15.3. L'EGA, ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale, delega al Gestore l'esercizio dei poteri in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui il medesimo EGA risulti titolare ai sensi di legge, ai sensi dell'art. 6 comma 8 del D.P.R. n. 327/01. La delega comprende tutte le fasi e tutti gli atti del procedimento

A.U.R.I. PROT. N. 0009166 DEL 22-09-2026

ablativo di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione della fase relativa alla dichiarazione di pubblica utilità, la quale resta di competenza dell'EGA.

Articolo 16

Rapporti tra grossista, EGA e Gestore

16.1. L'EGA provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria, previsti dalla pertinente regolazione, anche in relazione ai grossisti operanti nel territorio di propria competenza. Si applicano, anche in tali fattispecie, le norme e le procedure relative alla predisposizione tariffaria previste dalla regolazione dell'ARERA, ivi comprese le conseguenze in caso di inadempimento degli obblighi previsti in capo al grossista e all'EGA.

16.2. Il Grossista eroga i propri servizi alle condizioni economiche determinate dall'EGA in attuazione dei provvedimenti dell'ARERA e nel rispetto delle deliberazioni di quest'ultima e della presente convenzione.

16.3. Laddove un grossista eroghi servizi a diversi soggetti gestori, operanti in una pluralità di ATO, provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria l'EGA nel cui territorio e localizzato l'impianto, previo parere, da rendere entro 30 giorni, dell'EGA competente per il gestore servito. Decorsi 30 giorni senza che il parere sia stato reso, l'EGA competente procede.

Articolo 16bis

Opere realizzate direttamente dagli enti locali

16bis.1. Le parti confermano l'applicazione al rapporto regolato dalla presente convenzione dell'art. 157 del D. Lgs. 152/2006, secondo cui gli enti locali hanno facoltà di realizzare le opere necessarie per provvedere all'adeguamento del servizio idrico in relazione ai piani urbanistici ed a concessioni per nuovi edifici in zone già urbanizzate, previo parere di compatibilità con il Piano d'Ambito reso dall'EGA e a seguito di convenzione con il Gestore, al quale le opere, una volta realizzate, sono affidate in concessione. Gli enti locali, in questi casi, dovranno provvedere, preventivamente all'approvazione, a sottoporre i progetti preliminari al Gestore ed accettarne eventuali osservazioni circa i materiali previsti, le tecniche di posa e realizzazione, l'ottimizzazione delle reti e degli impianti. Il Gestore esercita comunque la supervisione su questi interventi. Inoltre il Gestore può essere incaricato dal Comune, previa intesa, con proprio atto deliberativo della progettazione, della direzione lavori di tali opere.

In ogni caso per le opere già eseguite (v. lavori autorizzati direttamente dai Comuni o opere esistenti originariamente di proprietà privata successivamente cedute ai Comuni e prese in carico dagli stessi) trova applicazione la procedura approvata con delibera dell'AATO Umbria 2 (ora AURI, Autorità Umbra Rifiuti e Idrico) n. 54 del 18.11.2005 allegata alla presente Convenzione.

A.U.R.I. PROT. N. 0009166 DEL 22-09-2026

sii_055 - A8293E8 - RP - USCITA - Prot. n. 0011885 del 22-09-2026

Titolo VI - PENALI E SANZIONI

Articolo 17

Penali

17.1. L'EGA, in caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli standard aggiuntivi eventualmente definiti dal medesimo EGA, rispetto a quelli uniformi stabiliti dall'Autorità, è tenuto ad applicare, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, specifiche penali, i cui valori massimi e minimi dovranno essere raccordati con quelli previsti dalla regolazione vigente per violazione dei corrispondenti standard minimi.

17.2. L'EGA comunica all'ARERA le penali applicate al Gestore ai sensi dei precedenti commi, per le successive determinazioni di competenza.

A.U.R.I. PROT. N. 0009166 DEL 22-09-2026

Articolo 18

Sanzioni

18.1. L'EGA è tenuto a segnalare all'ARERA, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.

Titolo VII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19

Garanzie

19.1. In materia di garanzie, si applica la normativa pro tempore vigente, unitamente alle disposizioni della presente convenzione.

19.2. A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con la presente Convenzione il Gestore rilascia la sottoindicata polizza assicurativa o bancaria di importo pari al [10] % del fatturato previsto per l'anno 2006. Tale fideiussione dovrà avere durata pari a tre anni.

19.3. Il Gestore si impegna a dare comunicazione all'EGA del rinnovo di detta fidejussione ovvero a consegnare la fidejussione sostitutiva entro e non oltre 2 mesi precedenti la relativa data di scadenza.

19.4. Il Gestore ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalla garanzia fideiussoria in caso di escussione totale o parziale da parte dell'EGA entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione scritta dell'EGA, pena la risoluzione del contratto dopo tre mesi di messa in mora senza esito.

19.5. La prestazione della garanzia non limita l'obbligo del Gestore di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati, in base alle norme di legge.

Articolo 20

Assicurazioni

20.1. Il Gestore e tenuto a sottoscrivere le polizze assicurative per

a) Responsabilità Civile verso Terzi, fino al massimale di 3.000.000,00 €;

b) Protezione degli impianti contro i rischi di calamità naturali.

Articolo 21

Modalità di aggiornamento della convenzione

21.1. Le Parti provvedono all'aggiornamento del testo della presente convenzione, almeno all'inizio di ciascun periodo regolatorio, coerentemente con i termini stabiliti dall'ARERA per la trasmissione della predisposizione tariffaria, ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 7 della presente convenzione.

Articolo 22

Documenti diriferimento

22.1. Le Parti considerano i documenti di seguito elencati, già parte integrante della convenzione originaria, quali parte integrante - formale e sostanziale - della presente convenzione:

1. Ricognizione ed inventario delle opere, impianti, canalizzazioni ed aree di pertinenza relative al servizio affidato al Gestore;
2. Planimetria dell'area in cui si svolge il Servizio;
3. Piano d'Ambito Vigente;
4. Modello organizzativo e gestionale del Servizio di Ambito con l'organico del personale da trasferire al soggetto Gestore vigente.
5. Fideiussione;

A.U.R.I. PROT. N. 0009166 DEL 22-09-2026

6. Assicurazione RCT;
7. Manutenzione ordinaria e straordinaria. Precisazioni
8. Regolamento Manutenzioni Straordinarie < 150.000 euro
9. Carta di Servizio vigente;
10. Delibera AATO (ora AURI, Autorità Umbra Rifiuti e Idrico) N. 54 DEL 18.11.2005.
11. Disciplinare tecnico prestazionale vigente, approvato con Delibera di assemblea dell' AATO Umbria 2 (ora AURI, Autorità Umbra Rifiuti e Idrico) n. 8 del 02/07/2007

A.U.R.I. PROT. N. 0009166 DEL 22-09-2026